



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 20.2.2018
C(2018) 880 final*

*On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT-00100 ROMA*

Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati per il parere espresso in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno {COM(2017) 142 final}.

Uno dei principali obiettivi strategici della Commissione è rilanciare l'occupazione, la crescita e gli investimenti. A tal fine, è di fondamentale importanza garantire un'applicazione effettiva e coerente del diritto della concorrenza dell'Unione europea da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dei giudici nazionali. Da quando è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio¹, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno applicato le norme dell'UE in materia di concorrenza insieme alla Commissione. Attualmente le norme dell'UE in materia di concorrenza vengono applicate a un ritmo che la Commissione non avrebbe mai potuto raggiungere da sola: le autorità nazionali garanti della concorrenza rappresentano l'85% di tutte le decisioni che applicano le norme dell'UE in materia di concorrenza.

Diversi fattori, tuttavia, impediscono ancora alle autorità nazionali garanti della concorrenza di svolgere efficacemente il loro ruolo. La proposta intende far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende di cui hanno bisogno per svolgere il loro compito. La rimozione di questi ostacoli contribuirà a eliminare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno a vantaggio dei consumatori e delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, che attualmente sono danneggiati da questi ostacoli. La proposta consentirà inoltre alle autorità nazionali garanti della concorrenza di prestarsi efficacemente assistenza reciproca, garantendo condizioni di maggiore parità nel mercato interno.

¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

La Commissione esprime apprezzamento per il sostegno della Camera dei Deputati a favore della proposta di direttiva e ha preso debitamente atto di tutte le sue osservazioni e preoccupazioni dettagliate.

Il parere della Camera dei Deputati è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione per i prossimi negoziati con i colegislatori e alimenterà tali discussioni. In merito ad alcuni dei punti sollevati dalla Camera dei Deputati, la Commissione desidera chiarire quanto segue.

Per quanto riguarda le osservazioni della Camera dei Deputati sugli articoli 4 e 5 della proposta, la Commissione desidera sottolineare che entrambi gli articoli si limitano a fissare garanzie minime e lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere come applicarle al meglio. Questo approccio riduce al minimo le interferenze con le specificità nazionali e consente agli Stati membri di fissare standard più elevati. Gli Stati membri, ad esempio, possono inserire disposizioni che stabiliscano le procedure di nomina nell'ambito del quadro a garanzia dell'indipendenza o che consentano di finanziare le autorità nazionali garanti della concorrenza non solo mediante il bilancio dello Stato, ma anche ricorrendo a fonti esterne, come le imprese, alla stregua di quanto previsto in Italia.

Per quanto riguarda l'osservazione della Camera dei Deputati secondo la quale il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza sollecita un approfondimento della portata delle garanzie di cui all'articolo 3, la Commissione prende debitamente atto di tutti i commenti dettagliati su quella che sarebbe la portata adeguata di tali garanzie. La Commissione ha scelto di proporre una disposizione di ampia portata, specificando che l'esercizio dei poteri dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate in linea con i principi generali del diritto dell'Unione e con l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali e spiegando in modo più dettagliato (considerando 12) le condizioni da rispettare. Questo rispecchia l'approccio seguito nel regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. Spetterà poi agli Stati membri definire le garanzie specifiche, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali, una volta adottata la direttiva. Le garanzie già integrate in alcune delle disposizioni della proposta, come l'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione di accertamenti in locali non appartenenti all'impresa, sono in linea con i principi generali del diritto dell'Unione e con la Carta dei diritti fondamentali. La Commissione desidera sottolineare che né questi principi generali né la Carta richiedono l'autorizzazione preliminare di un'autorità giudiziaria per l'esecuzione di accertamenti in locali non appartenenti all'impresa, ma che la proposta non impedisce agli Stati membri di richiedere tale autorizzazione preliminare.

Per quanto riguarda l'osservazione della Camera dei Deputati secondo la quale l'articolo 9 della proposta dovrebbe specificare, alla stregua di quanto stabilito all'articolo 7 del regolamento 1/2003, che i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio parimenti efficace o quando un rimedio parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale, la Commissione desidera chiarire che, secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo 9, nello scegliere fra due rimedi parimenti efficaci le autorità nazionali garanti della concorrenza sono già tenute ad optare per quello che risulta meno oneroso per l'impresa.

La Commissione prende atto del suggerimento della Camera dei Deputati sull'utilità dell'elaborazione di "best practices" in materia di ammende e penali di mora. Di fatto, questo è già previsto nel piano di attuazione che accompagna la proposta. Per quanto riguarda la richiesta di riconsiderare le disposizioni degli articoli 12-14 relative al calcolo dell'ammenda comminata alle associazioni di imprese e al recupero delle ammende da tali associazioni, la Commissione sottolinea che, pur svolgendo regolarmente un ruolo nelle infrazioni alle norme di concorrenza, le associazioni hanno un fatturato minimo rispetto ai loro membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza devono poter comminare ammende ai membri dell'associazione coinvolta nell'infrazione per scoraggiarli dall'adottare pratiche illegali. Le disposizioni proposte prevedono tuttavia un certo numero di garanzie. Ad esempio, se necessario per garantire il pagamento integrale dell'ammenda da parte dell'associazione di imprese, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono richiedere in primo luogo il pagamento dell'importo dell'ammenda ancora dovuto solo alle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione. Inoltre, non si può esigere il pagamento dai membri dell'associazione che non hanno commesso l'infrazione o non ne erano a conoscenza, o che si sono attivamente dissociati da essa prima dell'inizio dell'indagine.

Per quanto riguarda l'invito della Camera dei Deputati ad assicurare che l'applicazione della nozione di impresa di cui all'articolo 12, paragrafo 3, non si traduca in forme presuntive di responsabilità, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiede effettivamente l'esercizio di un'influenza determinante. La giurisprudenza della Corte consente una presunzione relativa di influenza determinante solo nei casi in cui la controllata sia interamente o quasi interamente di proprietà della controllante, in quanto è poco probabile che una tale controllata determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato.

Per quanto riguarda l'osservazione della Camera dei Deputati relativa all'importo massimo dell'ammenda, la Commissione desidera chiarire che l'ammenda massima di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, pari al 10% del fatturato totale, si riferisce in realtà al fatturato mondiale, per garantire che le ammende rispecchino la potenza economica reale delle imprese che violano le norme in materia di concorrenza.


Per quanto riguarda le osservazioni della Camera dei Deputati sul capitolo relativo al trattamento favorevole, la Commissione assicura alla Camera dei Deputati che non è sua intenzione interferire con l'autonomia dei programmi di trattamento favorevole degli Stati membri. Come indicato più sopra, nei negoziati con i colegislatori si terrà conto delle osservazioni della Camera dei Deputati.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione attende con interesse di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*



*Margrethe Vestager
Membro della Commissione*